

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 26

Norme in materia di valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali, ai sensi dell'Art. 122, quarto comma, della Costituzione

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. La presente legge, in applicazione di quanto disposto dall'Art. 122, quarto comma, della Costituzione, disciplina le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del consiglio regionale.

Art. 2.

P r i n c i p i

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attivita' che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al consiglio regionale dalla Costituzione e dallo statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, che di quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.

3. Il consiglio regionale e' l'organo competente a valutare la insindacabilita' della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.

Art. 3.

Valutazione di insindacabilita'

1. Qualora un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ne da' immediata comunicazione al Presidente del consiglio regionale, il quale investe della questione il consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilita' e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, previa istruttoria della giunta per le elezioni.

3. Qualora il consiglio regionale, con provvedimento motivato, deliberi favorevolmente in ordine alla sussistenza di una causa di

insindacabilita', il Presidente del consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorita' giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della giunta regionale. Il Presidente della giunta regionale, qualora l'autorita' giudiziaria decida di procedere comunque nei confronti del consigliere regionale per il quale sia stata riconosciuta la causa di insindacabilita', propone il relativo conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Qualora l'autorita' giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, il presidente della giunta adotta gli atti volti alla costituzione della Regione Lombardia nel relativo giudizio.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1079 del 19 ottobre 2004.